BIBL. NAZIONALE
CENTRALE-FIRENZE
925
13

Digitized by Google

Digitized by Google

Digitized by Google

Digitized by Google

MISCELLANEE
R. BIBLIOTECA NAZIONALE DI FIRENZE
925
L. 10
13
925-13

SOCIETÀ DI MUTUO SOCCORSO
DEGLI ARTISTI ED OPERAI
IN PERUGIA

STATUTO
E
REGOLAMENTO GENERALE

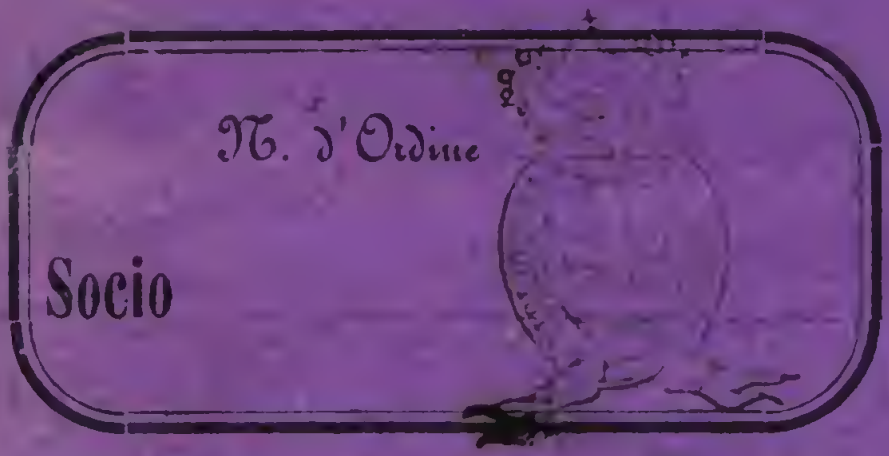

PERUGIA,
TIPO-LITOGRAFIA G. BONCOMPAGNI E C.
1873.

925
13

SOCIETÀ DI MUTUO SOCCORSO
DEGLI ARTISTI ED OPERAI
IN PERUGIA

STATUTO
E
REGOLAMENTO GENERALE

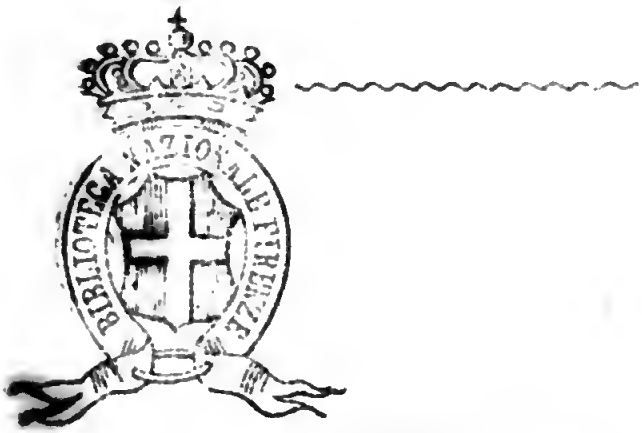

PERUGIA,
TIPO-LITOGRAFIA DI G. BONCOMPAGNI E C.

1873.

Digitized by Google

Digitized by Google

STATUTO

TITOLO 1.°

Natura e scopo della Società.

Art. 1. Lo Statuto del Regno proclama il diritto di associazione, ed è sotto la tutela dello Statuto e per goderne i benefici effetti che venne fondata in Perugia una Società la quale prese il nome di *Società di Mutuo Soccorso* fra gli Artisti ed Operai.

Art. 2. Lo scopo della Società, è la fratellanza e il mutuo soccorso degl' artigiani fra loro, sovvenendo quei soci che sono resi impotenti al lavoro da età o da malattia temporanea; tende inoltre a promuovere l'istruzione, la moralità ed il benessere.

TITOLO 2.°

Disposizioni generali e fondamentali.

Art. 3. La Società è rappresentata da un Consiglio generale composto di N. 30 Consiglieri eletti fra i Soci attivi in Assemblea generale.

Art. 4. Ha inoltre una Giunta Direttrice che amministra la Società, una Commissione di visitatori e visitatrici degl' infermi e tre Sindaci o revisori dei conti.

Art. 5. Ogni socio promette e si obbliga sul suo onore di osservare lo Statuto Sociale e di condurre una vita operosa e morale.

Digitized by Google

Art. 6. I diritti Sociali e i vantaggi che da questi derivano non sono trasferibili ne trasmissibili.

Art. 7. Le somme dovute ai Soci dipendentemente dai diritti sociali non possono andare soggette a sequestro.

Art. 8. I Soci individualmente non hanno responsabilità verso i terzi. La Società non è tenuta che entro il limite dei propri averi.

Art. 9. I terzi che contrattano colla Società, perciò solo e senza bisogno di patto espresso, soggiacciono alle disposizioni dello Statuto e non possono impugnarle o violarle.

Art. 10. La Società può accettare legati e doni purchè siano offerti senza alcuna condizione contraria alle regole della Società e senza lederne la indipendenza.

Art. 11. Un Socio non può tenere contemporaneamente due Uffici.

Art 12. Chi rinuncia ad un Ufficio dopo averlo accettato, non può abbandonarlo prima che sia nominato il Successore.

Art. 13. Gli Uffici devono essere esercitati gratuitamente.

Art. 14. Ogni Ufficio dura un anno.

Art. 15. Chi cessa da un Ufficio senza perdere la qualità di Socio può essere rieletto.

Art. 16. Le deliberazioni del Consiglio generale e quelle della Società non possono essere impugnate dai Soci ne formar soggetto di giuridica controversia.

TITOLO 3.°

Dei Soci, loro doveri e loro diritti.

Art. 17. I Soci sono Attivi ed Onorari. Potranno esservi dei Soci Benemeriti.

Art. 18. Non possono essere ammessi come Soci:

a) coloro che furono condannati per delitti infamanti;

b) coloro che conducono vita notoriamente scostumata ed immorale;

c) coloro che hanno perduta la pubblica stima;

d) coloro che vivono questuando;

e) coloro che all'epoca della domanda di ammissione sono affetti da infermità o da altro difetto incurabile che li renda inabili al lavoro, e quelli che per la loro fisica costituzione possono essere troppo frequentemente malaticci od infermi.

Art. 19. Si ammettono come Soci Attivi senza distinzione di sesso dall'età di anni 15 ai 45 gli Artegiani, Mestieranti, coloro che prestano l'opera manuale per mercede a mese o a giornata, gli esercenti Professioni libere e i capi d'Arte i quali abbiano domicilio in Perugia, pagando nell'atto dell'iscrizione la Tassa d'ammissione secondo la Tabella all'Art. 20.

Art. 20. Potranno essere ammessi come Soci attivi anche gl'Individui di un'età maggiore ai 45 anni pagando bensì una Tassa che li ponga verso la Società nello stato in cui si troverebbe un Socio iscritto al suo 45° anno quando abbia raggiunto l'età alla quale essi sono già pervenuti.

TASSA D'AMMISSIONE

Dai 15 ai 20 anni	Lire	2 00
Dai 21 ai 25 anni	»	3 50
Dai 26 ai 30 anni	»	5 00
Dai 31 ai 35 anni	»	6 00
Dai 36 ai 40 anni	»	7 00
Dai 41 ai 45 anni	»	8 00

Art. 21. Le Donne sono ammesse ad intervenire nelle Adunanze generali però non hanno voto nè consultivo nè deliberativo: non possono essere rappresentate che dai Soci Attivi, i quali non hanno che un sol voto anco quando trattino l'interesse delle medesime. E però in facoltà del Presidente interpellarle in particolari circostanze.

Art. 22. Tutti i Cittadini indistintamente i quali mostrano interesse e sollecitudine per la sorte degli Operai e concorrono a provvedere ai loro bisogni con doni pecuniarii e pagamento dei respettivi contributi sono Soci Onorari.

Art. 23. I Soci Attivi di qualunque sesso pagheranno una Tassa di ammissione ed una contribuzione settimanale.

Art. 24. I Soci Onorari non pagano Tassa d'ammissione e i loro contributi mensili sono facoltativi, non intendendo di porre un limite alla filantropia di quei Cittadini che vogliono interessarsi per il bene degli operai. Per questa classe di Soci sì dell'uno che dell'altro sesso non viene determinata l'età per essere ammessi non partecipando a quei vantaggi materiali cui hanno diritto soltanto i Soci attivi.

Art. 25. Quei Socio o Socia onorari che per sopraggiunte ristrettezze economiche, si trovasser bisognosi di soccorso in caso di malattia, quando da cinque anni faccian parte della Società ed abbian sempre soddisfatto agli obblighi assunti, dietro loro domanda, possono avere il sussidio che i Soci Attivi, senza però averne la qualifica ed i diritti.

Art. 26. Ogni Socio Attivo dovrà oltre la tassa d'ammissione di cui all'Art. 20°, pagare in rate anticipate settimanali la contribuzione fissata per quella categoria d'iscrizione scelta dall'ammesso e fissata come appresso:

Per le Femmine Centesimi 10.

Per i Maschi Cent. 15 o Cent. 25.

La contribuzione settimanale di Cent. 10, conferisce per ogni giorno di malattia acuta o di temporanea impotenza al lavoro Cent. 60 di sussidio: la contribuzione settimanale di Cent. 15, conferisce Lire 1 al giorno di sussidio e quella di Cent. 25 conferisce Lire 1,50 al giorno.

Art. 27. I Soci Attivi:

a) hanno diritto al sussidio giornaliero di cui all'articolo precedente in caso di malattia che li renda inabili al lavoro per più di tre giorni, giacchè il sussidio principia sempre a decorrere dopo il terzo giorno da quello in cui dichiara il Medico aver avuto principio la malattia.

b) hanno diritto al sussidio di Lire 5 per una sol volta le Socie attive in stato di puerperio legittimo e constatato dal Medico, mentre le malattie originate dal parto non

Digitized by Google

hanno diritto a sussidio che dieci giorni dopo il parto stesso.

c) Hanno diritto ad un sussidio quelli che per vecchiezza sono inabili al lavoro e che da 14 anni facciano parte della società in quella misura che sarà consentita dal fondo a quest'uopo specialmente assegnato e da determinarsi dall'Assemblea generale sulla proposta della Giunta direttrice al principio di ogni anno,

Art. 28. I Soci Onorari o Benemeriti hanno diritto ad intervenire alle Adunanze e prender parte alle discussioni, ma non possono dar voto deliberativo, e solamente godono del voto deliberativo quando faccian parte di qualche Commissione o coprano qualche carica.

Art. 29. Il sussidio non è dovuto ai Soci attivi di ambo i sessi se non che decorso un anno dal giorno della loro iscrizione.

Art. 30. Non hanno diritto al sussidio:

a) Le malattie derivanti dall'abuso del vino, dei liquori o da risse provocate, o da malattie acquisite o che provengano da conseguenze immediate delle medesime.

b) Le malattie d'utero ripetute per la seconda volta, perchè allora saranno considerate come malattie cronache.

c) Le semplici malattie di mestruazione.

d) Le malattie che abbiano assunto il vero carattere di cronicismo dichiarato dal Medico, come pure quelle che se non possono dirsi assolutamente croniche sono certo a dichiararsi abituali accordando a quest'ultime la metà del sussidio per la seconda volta che si presentano, ed in seguito quel sussidio straordinario che il Consiglio amministrativo stimerà opportuno a seconda della moralità del Socio e del fondo tabellato in preventivo al principio di ogni anno;

e) L'arresto al pagamento settimanale o alle rate della tassa d'ammissione.

Art. 31. La durata del sussidio giornaliero non può oltrepassare i tre mesi continui in base a quanto è disposto all'Art. 26°. La Giunta direttrice però, avuto riguardo alla

Digitized by Google

moralità del Socio ammalato e ai bisogni del medesimo, alle cause della malattia ed a speciali disgrazie, non che ai fondi tabellati in preventivo potrà accordare anche dei sussidi straordinari.

Art. 32. Il Socio che, reso inabile al lavoro, viene ammesso a partecipare di un sussidio temporaneo a seconda dei mezzi di cui può disporre la Società, non ha diritto al sussidio in caso di malattia, durante il sussidio sovraindicato.

Art 33. Sono sospesi dall'esercizio dei diritti sociali, e sono dispensati dal pagamento delle tasse settimanali o mensili e dall'onere degli Uffici:

a) I Soci che prestano servizio militare coatto.

b) I Soci che prestano servizio di distaccamento fuori del proprio Comune come Guardie Nazionali.

c) I Soci chiamati a far parte della Guardia Nazionale mobile.

d) I Soci che partiranno volontari per la difesa dell'Indipendenza e dell'unità della patria.

Art. 34. Cessato il servizio militare i Soci suddetti riprendono l'esercizio dei diritti e doveri sociali, purchè non vi siano esclusi pel disposto dell'Art. 18.

Art. 35. Il Socio arretrato di due mesi al pagamento delle tasse settimanali, rimane sospeso dall'esercizio di ogni diritto sociale e non potrà essere riammesso ad ottenere sussidi di sorta, se non dopo dieci giorni da che abbia estinto il suo debito. Se continua nella mora fino a quattro mesi compiti perde la qualità di Socio.

Art. 36. Chi abbia perduto la qualità di Socio pel motivo indicato nell' Art. 35° non può essere riascritto nella Società che come nuovo ammesso.

Art. 37. La qualità di Socio si perde:

a) Per i motivi che a tenore dell' Art. 18° impediscono di acquistarla.

b) Per mora al pagamento della tassa come è stabilito all' Art. 35°.

Digitized by Google

c) Simulando una malattia o l'impotenza al lavoro e così giungendo con frode a lucrare una somma qualunque a danno della Società a titolo di sussidio.

Art. 38. Chiunque cessa per qualsivoglia motivo di far parte della Società, non ha diritto ad ottenere la restituzione delle somme pagate.

TITOLO 4.°

Assemblea generale.

Art. 39. L'Assemblea generale è il potere costituente della Società ed è composta di tutti i Soci attivi addetti alla medesima.

Art. 40. Essa si raduna di pieno diritto ordinariamente ogni sei mesi, e straordinariamente quando il Presidente lo crede opportuno o il Consiglio generale lo deliberi a maggioranza di voti.

Art. 41. Per la legalità delle Adunanze si richiede qualunque numero di Soci presenti attivi.

Art. 42. Spetta all'Assemblea generale :

a) La nomina del Presidente della Società, del Direttore di Amministrazione, del Segretario degl'Atti, del Segretario Contabile e del Cassiere.

b) La nomina del Consiglio generale.

c) La nomina dei Sindaci o Revisori dei Conti.

d) Le variazioni dello Statuto e Regolamento o Modificazioni proposte dalla Giunta o dal Consiglio generale.

e) Tutto ciò che si attenga al miglioramento morale ed alla prosperità economica della Società. Tuttavia nessuna proposta potrà essere discussa e messa ai voti se non annunziata nell'ordine del giorno.

Art. 43. Le votazioni non possono aver luogo per acclamazione.

Art. 44. Il diritto elettorale è personale.

Art. 45. Le elezioni si fanno per ischede segrete.

Art. 46. Nessun elettore può farsi rappresentare nè mandare il suo voto per iscritto.

Digitized by Google

TITOLO 5.°
Del Consiglio generale.

Art. 47. Il Consiglio generale rappresenta la Società ed è il potere deliberante della medesima. Esso si compone di 30 Consiglieri eletti nel seno della Società come all' Art. 3° compreso il Presidente, Direttore d'Amministrazione, Segretario degl' Atti, Segretario contabile e Cassiere.

Art. 48. I Consiglieri eletti restano in carica due anni ma alla fine del primo anno si estrarranno a sorte n. 15 Consiglieri per sortire, i quali non possono essere rieletti che dopo un anno, e tal condizione resta pure per coloro che negli anni successivi decadono per anzianità.

Art. 49. Analogamente al disposto dell' articolo precedente ogni anno si rinnova la metà dei Consiglieri. Quelli che decadono per anzianità non possono essere rieletti dall' Assemblea che dopo un anno. Da tal disposizione sono esclusi il Presidente, il Direttore d' Amministrazione, il Segretario degl' Atti, il Segretario contabile ed il Cassiere, i quali nominati ogni anno dall' Assemblea generale, possono essere sempre rieletti, senza esser vincolati dall' Art. 48.

Art. 50. Nella prima seduta il Consiglio generale presieduto dal Presidente nomina dal suo seno due Vice Presidenti, un Vice Segretario degl'Atti ed un Vice Segretario Contabile.

Art. 51. Il Presidente della Società è anche Presidente del Consiglio generale.

Art. 52. Il Consiglio delibera senza appello sulla espulsione dei Soci, quando ciò debba avvenire per le cause considerate all' Art. 35° e nella prima Adunanza generale dà notizia delle sue decisioni alla Società.

Art. 53. Il Consiglio:

a) Nomina dal suo seno la Giunta Direttrice e le Commissioni straordinarie.

b) Nomina il Medico e Chirurgo e gl'inservienti e stabilisce lo stipendio di questi.

Digitized by Google

c) Stabilisce le norme disciplinari per entrare nella Sala delle Adunanze generali, e per prender parte alle discussioni e alle votazioni.

d) Delibera intorno al Bilancio preventivo dell'annata proposta dalla Giunta Direttrice e intorno al Bilancio consuntivo compilato da essa, affine di sottoporli all'approvazione della Società.

e) Stanzia le spese ordinarie d'Amministrazione.

f) Propone l'abrogazione di qualche articolo dello Statuto o Regolamento, e le aggiunte o modificazioni di cui gli sembri meritevole.

g) Delibera intorno a tutte le altre cose che toccano gl'interessi sociali ancorchè non indicate espressamente, purchè non siano affidate dallo Statuto a qualche Commissione od a qualche Ufficiale particolarmente.

h) Nomina la Commissione dei Visitatori e Visitatrici.

TITOLO 6.°

Della Giunta direttrice o Consiglio d' Amministrazione.

Art. 54. La Giunta direttrice essendo l'Amministratrice della Società sorveglia gl'interessi sociali e contrassegna tutti i Mandati di pagamento.

Art. 55. Essa si compone di n. 9 Consiglieri eletti dal Consiglio generale nella sua prima adunanza di ogni anno e nel proprio seno, come all' Art. 53° lettera (*a*) compresi il Direttore d'Amministrazione, Segretario degli Atti, Segretario Contabile e Cassiere.

Art. 56. I Consiglieri eletti possono restare in carica due anni qualora non debbano sortire dal Consiglio generale come all' Art. 49°.

Art. 57. Nella prima seduta di ogni anno la Giunta presieduta dal Direttore di Amministrazione elegge dal suo seno due Vice Direttori.

Art. 58. La Giunta direttrice:

Digitized by Google

a) propone al Consiglio la quantità della cauzione che deve dare il Cassiere;

b) sospende provvisoriamente il Medico il Chirurgo e gl' Inservienti. Stabilisce apposite convenzioni coi nominati impiegati pei rispettivi obblighi;

c) delibera intorno all'ammissione, sospensione e riammissione dei Soci;

d) ordina il riscontro della Cassa tutte le volte che lo stimi opportuno;

e) delibera intorno alla concessione dei sussidi e alla quantità di essi;

f) nomina la Commissione dei Visitatori e Visitatrici.

TITOLO 7.°

Presidente, Direttore d'Amministrazione. Segretari, Cassiere e Medici.

Art. 59. Il Presidente ha la rappresentanza legale della Società in faccia ai terzi. Egli firma tutti i documenti ed atti di ufficio che non siano devoluti al Capo della Giunta direttrice. In caso d'impedimento del Presidente tutte le di lui attribuzioni passano ad uno dei Vice-Presidenti nell'ordine di anzianità d'iscrizione.

Art. 60. Il Direttore d'Amministrazione è il Presidente della Giunta direttrice, firma tutti i mandati di pagamento; e nessun pagamento può essere effettuato dal Cassiere senza la firma del medesimo.

Art. 61. I Segretari redigono i Verbali, controfirmano tutti i documenti ed Atti di Ufficio, sorvegliano e dirigono la contabilità sociale.

Art. 62. Il Cassiere è responsabile della somma da lui esatta e della regolarità della sua gestione; paga tutti i Mandati rilasciati dalla Direzione ed i sussidi accordati.

Art. 63. Il Medico e Chirurgo della Società, verificano lo stato di salute degl' individui che richiedono di essere

Digitized by Google

ammessi in Società, e lo stato della malattia dei soci dichiarando nel certificato la natura della malattia da servire alla compilazione di tabelle statistiche.

TITOLO 8.°

Fondi Sociali.

Art. 64. Gl'introiti ordinari, cioè quelli provenienti da contributi dei Soci effettivi, sono impiegati nelle spese d'Amministrazione e nei sussidi ordinari in causa di malattia o di parto previsti all' Art. 27°.

Art. 65. Gl'introiti straordinari, cioè tasse d'ammissione, mensili dei Soci onorari, e donazioni non vincolate servono a costituire il patrimonio sociale. Questo fondo non potrà esser toccato se non per evenienze straordinarie o dietro espressa deliberazione dell' Assemblea generale.

Art. 66. Pei primi 14 anni i frutti del patrimonio sociale vanno in aumento del patrimonio stesso e dopo il 14° anno di esistenza della Società cioè a tutto il 1874 vanno invece impiegati in soccorsi per inabilità al lavoro o disgrazie straordinarie, riserbandosi poi, permettendolo le circostanze, stabilire un fondo per apposite pensioni.

TITOLO 9.°

Scioglimento della Società.

Art. 67. La Società non potrà mai sciogliersi spontaneamente, nè allo scopo di dividere fra i Soci il patrimonio sociale. Nel caso di legale scioglimento i fondi della Società passeranno ad uno degli Istituti di beneficenza stabilito in generale Adunanza coll' espressa riserva però che tolto l' impedimento alla vita civile dell' associazione, debba quello degli Stabilimenti designati restituire integralmente i fondi che gli pervennero.

Digitized by Google

REGOLAMENTO

CAPO PRIMO.

Ammissione dei Soci.

Art. 1. Chi vuol essere ammesso come Socio effettivo deve presentare la domanda all'Ufficio di direzione colle relative indicazioni di paternità, domicilio, professione e presso chi lavori od abbia per ultimo lavorato, corredata di

a) fede di nascita;

b) certificato medico e chirurgico comprovante lo stato di salute e la costituzione fisica del petente;

c) certificato di buona condotta in data recente;

d) deposito del prezzo del Libretto contenente lo Statuto, Regolamento generale e Certificato d'iscrizione;

e) dichiarazione esatta di condizione e domicilio.

Art. 2. Il nome del petente colle relative indicazioni di cui all'articolo precedente viene inviato al Capo visitatore, il quale restituisce entro otto giorni all'Ufficio di direzione la domanda corredata di tutte quelle notizie sul conto del richiedente atte a giustificare l'ammissione o l'esclusione del medesimo. Entro 15 giorni dalla domanda, la Giunta dietro coscenzioso esame delle informazioni avute ammette o respinge con voto segreto la domanda, nel qual'ultimo caso la restituisce al producente con la dichiarazione che non venne presa in considerazione. Contro tal decisione resta libero d'appellarsi alla prima Assemblea generale.

Digitized by Google

Art. 3. Per essere ammessi come Soci onorari basta una domanda anche verbale, la notoria moralità, e una deliberazione della Giunta direttrice.

Art. 4. Per essere ascritti alla Società come benemeriti è necessario il voto dei Soci Attivi riuniti in Assemblea generale.

CAPO SECONDO.

Doveri e diritti dei Soci.

Art. 5. Il Socio attivo che dopo la sua ammissione muta domicilio o imprende ad esercitare altra industria o altra professione ha obbligo di darne avviso alla Giunta entro tre mesi, e trasgredendo a quest' obbligo potrà essere sospeso da ogni diritto di Socio da 15 giorni ad un mese.

Art. 6. La contribuzione sociale può essere pagata mensilmente ed anche annualmente sempre però nella via anticipata.

Art. 7. Il pagamento della tassa di ammissione si fa nell' atto dell' Iscrizione e può essere anche ripartita in rate mensili entro un anno da dichiararsi in antecedenza perchè venga notato nel respettivo Libretto.

Art. 8. Il pagamento dei contributi settimanali si fa direttamente ogni Domenica nella sala di residenza della Società.

Art. 9. Tutti i Soci all' atto della loro ammissione contro il pagamento di Cent. 30 riceveranno un Libretto stampato contenente lo Statuto e Regolamento generale della Società.

Art. 10. Il socio sorpreso da malattia voglia o no godere del sussidio a cui ha diritto ne farà consapevole il Visitatore del proprio Rione il quale staccherà un biglietto di chiamata per il Medico, e dove sia assente dal domicilio o sivvero lo abbia trasportato fuori del limite territoriale dovrà farne consapevole la Giunta entro 10 giorni, altrimenti rimarrà senza sussidio per tanti giorni quanti furono i

ritardati alla denuncia. In quest'ultimo caso dovrà inviare al Presidente un certificato del Medico curante autenticato dalla firma del Sindaco del luogo in cui trovasi occasionalmente, o in cui dimora; e se in quel luogo esistesse una Società Operaia il certificato sia vidimato anche dal Presidente della medesima.

Art. 11. Un Iscritto che perdesse la qualità di Socio per i motivi accennati all'articolo 37° dello Statuto lettera *a*) e *c*) non potrà essere cancellato dai Ruoli della Società che per giudizio di 12 Soci giudici di fatto sulla domanda o del Consiglio generale o della Commissione dei Visitatori i quali dovran fare tale domanda al Presidente della Società.

a) Il Presidente estrae a sorte alla presenza della Giunta il Nome di 12 Soci aventi l'età di anni 30 almeno. Questi Giudici di fatto devono esser tosto radunati, affinchè sul loro onore e scienza, decidano se il Socio stato denunciato debba essere cancellato dai Ruoli della Società, oppure debba esservi conservato.

b) I Giudici di fatto potranno a maggioranza di due terzi dei presenti dichiararsi favorevoli o nò per la cancellazione. Essi deliberano sul rapporto del Presidente, in seguito, e senza scritti.

c) Il Presidente appena estratti i nomi dei Giudici di fatto, li notifica al Socio denunciato, il quale ha diritto di rifiutarne fino a sei. In questo caso il Presidente riempie il posto dei rifiutati con una seconda estrazione a sorte che sarà decisiva.

d) Quando risulti del ravvedimento di un Socio cancellato dai Ruoli, la Direzione, sopra favorevole giudizio dei Visitatori, potrà riammetterlo sempre come nuovo Socio iscritto.

Art. 12. Alla fine di ogni mese il Consiglio amministrativo dichiara la decadenza dei Soci che sono rimasti arretrati di quattro mesi compiti, e che non risposero all'invito della Direzione di porsi in pari nei pagamenti entro la prima

quindicina del 5.° mese, facendo ciò risultare dal Verbale. Una nota di questi Soci di cui il Consiglio ne ha dichiarato la decadenza deve affiggersi nella sala di residenza della Società, ed una copia di questa nota deve consegnarsi al Cassiere.

Art. 13. Il Cassiere potrà ricevere le contribuzioni anche di quattro mesi arretrati. Il Socio però che rimane arretrato di quattro mesi viene sospeso dall'esercizio di ogni diritto sociale e non potrà essere ammesso ad ottenere sussidi di sorta se non dopo un mese da che abbia estinto il suo debito. È poi in facoltà del Consiglio amministrativo di richiedere un nuovo certificato medico di buona salute quante volte lo creda necessario.

CAPO TERZO.

Adunanze.

Art. 14. Le Assemblee generali ordinarie e straordinarie sono convocate per mezzo di avvisi a stampa affissi nei luoghi più frequentati della Città ove siano indicati gli oggetti da trattarsi, e ciò si farà tre giorni avanti a quello dell'adunanza.

Art. 15. I partiti nelle adunanze sì generali, come in quelle del Consiglio e della Giunta sono vinti a maggioranza di voti.

Art. 16. Le adunanze ordinarie del Consiglio hanno luogo la prima Domenica di ogni trimestre e quelle della Giunta ogni 15 giorni, qualora non sia necessario anche più spesso.

Art. 17. Per regolare le adunanze e mantenere l'ordine dovunque sarà approvato dall'assemblea generale analogo Regolamento.

Art. 18. Le adunanze del Consiglio generale e del Consiglio d'Amministrazione non sono valide se non v'intervenga almeno la metà di coloro ond'è composto.

Art. 19. Ogni Consigliere che per la terza volta senza legittimo impedimento sarà mancante a qualunque invito

della Presidenza per le adunanze del Consiglio generale o del Consiglio d'Amministrazione, verrà considerato decaduto dalla medesima qualità, e ne verrà surrogato un altro.

CAPO QUARTO.

Presidente o Vice Presidenti.

Art. 20. Il Presidente:

a) Vigila all'adempimento dei doveri degli Ufficiali e degl'Inservienti della Società.

b) Convoca ordinariamente e straordinariamente tanto la Società quanto il Consiglio generale.

c) Presiede le adunanze della Società e del Consiglio.

d) Concede e toglie la parola agli oratori, regola la discussione, provvede alla conservazione dell'ordine del decoro della Società.

e) Firma le deliberazioni della Società e del Consiglio e le significa a coloro cui interessa.

f) Autentica colla propria firma la copia degl'Atti della Società.

Art. 21. La Convocazione dei Soci in Assemblea generale è obbligatoria per il Presidente, quando sia richiesta da venti Soci attivi almeno, con Istanza scritta in cui ne siano dichiarati i motivi e lo scopo.

Art. 22. Analogamente all'articolo 58° dello Statuto, in caso d'impedimento del Presidente tutte le di lui attribuzioni passano al Vice-presidente più anziano nell'ordine di anzianità d'iscrizione.

CAPO QUINTO.

Direzione, Visitatori, Medici e Portiere.

Art. 23. La Direzione eccita continuamente l'incremento il ben essere, la perfezione della presente Società particolarmente nella parte economico amministrativa.

Digitized by Google

Art. 24. Invigila a che il Segretario degl'Atti tenga registri tali che rispondano alla facile compilazione annuale di accurate statistiche e provvede che il Segretario Contabile adoperi una scrittura che tenga in evidenza e separati i fondi di ciascuna Categoria di Soci e che con essa possa completarsi la compilazione delle tavole Statistiche annuali ed obbligatorie pel Segretario degl'Atti.

Art. 25. Il Segretario degl'Atti:

a) tiene la corrispondenza epistolare;

b) firma gl'inviti per le Adunanze;

c) riceve qualunque carta che gli venga presentata, e che abbia relazione a cose sociali, vi nota il giorno della esibizione e il nome della persona che la fa;

d) assiste alle Adunanze della Società e a quelle del Consiglio e della Giunta con voto deliberativo; distende i processi verbali e li firma dopo il Presidente o Direttore;

e) conserva i Libri e i Registri e generalmente tutte le carte dell'archivio Sociale.

Art. 26. Il Segretario Contabile:

a) compila entro l'ultimo trimestre dell'Anno il Bilancio preventivo intorno a cui deve deliberare il Consiglio;

b) eseguisce le deliberazioni del Consiglio;

c) stacca i mandati di entrata ed uscita compresi quelli relativi ai Sussidi;

d) tiene regolare scrittura;

e) presenta al Consiglio il Rendiconto della Gestione passata, affinchè venga sottoposto all'approvazione della Società;

f) fa qualunque altro atto proprio di un Ragioniere, per quanto non indicato espressamente, purchè dallo Statuto o dal Consiglio non sia commesso ad altra persona.

Art. 27. I Vice-Segretari degl'Atti e Contabile adempiono a tutte le ingerenze dei Segretari nel caso di mancanza od impotenza di questi.

Art. 28. Il Cassiere è obbligato a prestar cauzione per la somma che viene stabilita dalla Giunta. Questa per mo-

tivo di probità e solvibilità notorie può dispensarlo dalla cauzione.

Art. 29. Il Cassiere:

a) custodisce il danaro semplicemente necessario all' ordinaria amministrazione;

b) riscuote i crediti della Società, le tasse d'ammissione e contributi dai Soci;

c) soddisfa i mandati di pagamento fatti dal Contabile e firmati dal Direttore e ne ottiene quietanza;

d) tiene regolarmente un giornale di Entrata ed Uscita;

e) significa alla Giunta Direttrice e al Consiglio il nome dei Soci morosi al pagamento di un bimestre o di un quadrimestre di Tasse o contributi per gli effetti stabiliti all' Art. 35° dello Statuto e Art. 12 e 13 del Regolamento;

f) presenta al Consiglio ed alla Giunta un prospetto che mostri le condizioni della Cassa in tutte le sedute di ogni fin di mese;

g) si presta al riscontro di Cassa tutte le volte che gli venga ordinato dal Direttore o Presidente.

Art. 30. Dove il Cassiere non paghi i sussidi giorno per giorno, non potrà mai pagarli più di due giorni in una volta.

Art. 31. I Visitatori e Visitatrici:

a) si recano al domicilio degli ammalati e di coloro che domandano sussidio, quante volte sia creduto opportuno; e scrupolosamente s'informano delle condizioni sì finanziarie che economiche delle famiglie di coloro che domandano sussidi ordinari e straordinari;

b) prendono notizia delle condizioni della salute di questi e di quelle;

c) notano con diligenza tutte le particolarità da cui sorga sospetto di simulazione di malattia o d' impotenza al lavoro per parte dei Soci o delle Socie senza che queste ultime possano ricusarsi di esser visitate, giacchè la sottrazione a questa visita sarà considerata come una simulazione di

Digitized by Google

malattia e quindi cadranno sotto il disposto dell'articolo 37 dello Statuto;

d) riferiscono a voce alla Giunta direttrice il risultato delle indagini fatte, propongono la concessione o il rifiuto dal sussidio;

e) riferiscono in ordine alle domande di ammissione.

Art. 32. Dietro invito della Giunta o del Presidente i Visitatori o Visitatrici sono obbligati di presentarsi nella sala di residenza della Società per conferire o con quella o con il Consiglio.

Art. 33. I Medici:

a) verificano lo Stato della malattia del Socio o Socia dietro richiesta dei medesimi o dei Visitatori;

b) spediscono i certificati di malattia sulla richiesta tanto dei Soci malati. quanto della Giunta o dei Visitatori, dichiarando nel Certificato la natura della malattia;

c) rendono avvisata la Giunta allorchè verificano che in qualche modo si tenta dal Socio o Socia di simulare o protrârre la malattia.

Art. 34. I reclami dei Soci o dei Visitatori contro i Medici saranno indirizzati in iscritto alla Giunta direttrice.

Art. 35. Il Portiere o Bidello dovrà adempiere a tutto quanto gli verrà imposto dalla Direzione o dalla Presidenza in conformità del Capitolato ad esso stabilito; terrà la custodia della sala e degli uffici della Società.

CAPO SESTO.

Fondi Sociali.

Art. 36. I Titoli di Credito (per deliberazione consiliare da rinnovarsi ad ogni prima seduta dell'Anno) verranno rilasciati in mani del Cassiere od assicurati in quel modo migliore e più certo che il Consiglio stimerà opportuno.

Digitized by Google

Art. 37. La Direzione incaricata dal Consiglio dell'impiego del danaro o del deposito dei Titoli di credito presenterà al medesimo le relative ricevute.

Art. 38. Nei mutui e nei depositi verrà specialmente indicato che non possono essere restituiti senza speciale autorizzazione del Consiglio.

Art. 39. La riserva o patrimonio sociale quantunque ripartito fra le diverse categorie di Soci col 1° di luglio 1873 in conformità della deliberazione presa dall'assemblea generale nella sua tornata del 29 Giugno 1873, rimane in cumulo e però qualunque sopravvenienza sì in diminuzione come in aumento dei Capitali che la costituiscono, sarà ripartito nella stessa proporzione colla quale si è fatta l'attribuzione alle singole classi.

Art. 40. La rendita del fondo di riserva sarà ripartita a favore di ciascuna Categoria nella proporzione in che si trovano i Capitali fra di loro.

Art. 41. Le spese generali (poichè le particolari di ogni Categoria saranno attribuite parzialmente a ciascuna di esse) saranno ripartite in parte uguali fra le tre Categorie suddette.

Art. 42. Il danaro che in seguito all'approvazione del Conto Consuntivo viene passato al patrimonio sociale, dovrà versarsi alla Cassa di Risparmio a nome della Società, per convertirlo poi o in Rendita dello Stato, o in Azioni d'Istituti di Credito, o per darlo a Mutuo con Ipoteca legale, dopo averne riportata l'approvazione del Consiglio generale.

Art. 43. Trattandosi di rinvestimento dei fondi sociali come all'articolo precedente le adunanze del Consiglio non sono valide se non v'intervengano almeno due terzi di coloro ond'è composto, e se le proposizioni non rimangano vinte almeno con due terzi dei voti dei presenti.

Art. 44. Alla fine di ogni anno la Giunta che scade redigerà un Inventario della sostanza sociale firmata dalla Giunta medesima e lo consegnerà alla Giunta che entra in

carica, sul quale s' iscriveranno tutte le modificazioni che avessero ad occorrere.

CAPO SETTIMO

Del passaggio dei Soci da una categoria all'altra.

Art. 45. Un Socio che dalla 1ª categoria volesse passare a far parte della 2ª o viceversa dovrà darne avviso in iscritto alla Direzione tre mesi prima che spiri l' anno amministrativo; scorso questo termine dovrà rimanersi in quella categoria già iscritto per un altro anno.

Art. 46. Per effettuare questi passaggi, senza che il fondo di riserva attribuito a ciascuna categoria venga ad essere alterato, si procederà dalla contabilità alla liquidazione del capitale spettante al Socio per essere attribuito al fondo di quella categoria per cui si domanda la iscrizione.

Se il fondo assegnato non è bastante a porre il Socio a livello degli altri iscritti in quella categoria a cui aspira, dovrà versarsi dal medesimo alla Cassa sociale la differenza in una sola rata anticipata prima della iscrizione.

Art. 47. Non si ammettono passaggi senza preventiva liquidazione ed anticipato pagamento delle differenze e del libretto.

CAPO OTTAVO.

Disposizioni generali.

Art. 48. Il Sigillo della Società è di forma circolare con in mezzo un trofeo composto con i più comuni strumenti da lavoro ed intorno la leggenda *Associazione degli Artieri fondata in Perugia 1861.*

Art. 49. La Società potrà avere una propria Bandiera da conservarsi nella Sala delle Adunanze e la porterà con

sè quando come Corpo o per mezzo del Consiglio o della Giunta intervenisse a feste o solennità pubbliche.

Art. 50. Il giorno 1° Marzo di ogni anno si potrà fare la Commemorazione dell' Istituzione della Società in quel modo che verrà determinato dalla Giunta; le spese per la medesima saranno sostenute con volontari contributi.

Art. 51. Ogni Socio può in tutte le domeniche ad ora fissa entrare nell' Ufficio della Società e domandare spiegazioni e schiarimenti sull' andamento sociale e leggere gli Atti. Può similmente venire a prender libri della Biblioteca circolante ivi istituita, rilasciandone ricevuta.

Art. 52. Saranno sempre nella sala esposti gli elenchi dei Soci effettivi ed onorari, non che quello degli Ufficiali ed impiegati.

Il presente Statuto e Regolamento generale per la Società di Mutuo Soccorso ecc. fu discusso ed approvato in Assemblea generale nelle tornate del 29 e 30 giugno 1873, colle aggiunte e modificazioni dalla medesima deliberata.

Perugia, Agosto 1873.

Il Presidente
R. OMICINI

Il Segretario
A. LUPATTELLI.

Digitized by Google

CERTIFICATO D'AMMISSIONE

MATRICOLA N.°

Il Sig.

di anni domiciliato in

Via

di professione

venne ammesso in qualità di Socio in questa Società di Mutuo Soccorso degli Artisti ed Operai di Perugia il giorno del Mese di Anno 18 obbligandosi a pagare quanto segue cioè:

1.° Quota settimanale in Centesimi

2.° Per ricevere il presente Libretto Cent. 30.

3.° Tassa d'ammissione in Lire e questa divisa in rate di Lire ognuna pagabile entro un'anno dalla data dell'ammissione.

Perugia, 18

Il Presidente

Il Segretario

Digitized by Google

Anno 18

Pagamenti fatti della quota Settimanale di Cent.

Mesi	Settimane					Totale
	1ª	2ª	3ª	4ª	5ª	
Gennaio						
Febbraio						
Marzo						
Aprile						
Maggio						
Giugno						
Luglio						
Agosto						
Settembre						
Ottobre						
Novembre						
Decembre						
					Totale L.	

Digitized by Google

Anno 18

Pagamenti fatti della quota settimanale di Cent.

Mesi	Settimane					Totale	
	1ª	2ª	3ª	4ª	5ª		
Gennaio							
Febbraio							
Marzo							
Aprile							
Maggio							
Giugno							
Luglio							
Agosto							
Settembre							
Ottobre							
Novembre							
Decembre							
					TOTALE L.		

Anno 18

Pagamenti fatti della quota Settimanale di Cent.

Mesi	Settimane					Totale	
	1ª	2ª	3ª	4ª	5ª		
Gennaio							
Febbraio							
Marzo							
Aprile							
Maggio							
Giugno							
Luglio							
Agosto							
Settembre							
Ottobre							
Novembre							
Decembre							
					TOTALE L.		

27 GOV 1875
270.059

Digitized by Google

Digitized by Google

Digitized by Google